



TUTTO QUELLO CHE C'È DA SAPERE SULLA FINANZA AGEVOLATA

PICCOLE E MEDIE IMPRESE ARRIVA UN AIUTO PER LA PROMOZIONE

Una nuova opportunità per le micro e le piccole e medie imprese dell'Emilia-Romagna che vogliono affacciarsi sui mercati esteri o rafforzare il loro profilo internazionale. Arriva dalla Regione, con un bando per sostenere le esportazioni attraverso il finanziamento dei costi di partecipazione a manifestazioni fieristiche nel corso del 2021. Saloni che potranno svolgersi sia oltreconfine sia in Italia, a patto che abbiano una dimensione sovranazionale. Con un plafond totale di 3,7 milioni di euro, viene messo a disposizione un finanziamento a fondo perduto che può arrivare fino a 10mila euro. «Un'occasione, anche in epoca Covid, per imboccare un percorso di crescita attraverso l'internazionalizzazione», spiega Piergiorgio Zuffi, direttore commerciale di Innova Finance, società specializzata nella finanza agevolata: affianca le aziende nella ricerca di risorse pubbliche per supportare investimenti e sviluppo. La

prima finestra per la presentazione delle domande è aperta, per un mese, dalle ore 13 del prossimo 4 novembre. La seconda finestra, sempre per un mese, dalle ore 12 del Primo giugno del prossimo anno. E le fiere potranno essere sia in presenza sia digitalizzate, vale a dire con la partecipazione da remoto. È ammessa anche la partecipazione a incontri d'affari B2B o a eventi di promozione in formato digitale da organizzatori esteri. Nel caso di fiere in presenza sono ammessi i costi relativi all'affitto degli spazi e al loro allestimento (comprese le spese per la progettazione degli stand), alla gestione degli spazi stessi, al trasporto delle merci che vengono esposte, al reclutamento di personale come hostess e interpreti. Nel caso di fiere virtuali, invece, il finanziamento copre il costo di iscrizione alla manifestazione con i relativi servizi, le consulenze in campo digitale, lo sviluppo delle piattaforme per la virtualizzazione, la produzione di contenuti digitali, i costi di spedizione dei campionari.

In tutti i casi vale il vincolo che i progetti di partecipazione per i quali si presenta la richiesta di finanziamento si svolgano nell'arco del prossimo anno. E ogni impresa può presentare una sola domanda per ciascuna finestra, ma anche per la partecipazione a più manifestazioni. Particolare attenzione viene rivolta all'imprenditoria femminile e giovanile. Nella fase di valutazione del progetto le aziende costituite da donne o da giovani usufruiranno infatti di una priorità addizionale. Al bando possono partecipare anche imprese che al momento della domanda non dispongano di una unità operativa in regione. A patto che si impegnino ad aprirla, per insediarsi in Emilia-Romagna, entro tre mesi dalla data di concessione del contributo.



PIERGIORGIO ZUFFI
Direttore commerciale
di Innova Finance

I CONSIGLI DELL'AVVOCATO TRIBUTARISTA



Non è valido lo scudo fiscale se l'istante sapeva delle indagini a suo carico

Secundo la Corte di Cassazione deve ritenersi non valido e quindi non opponibile lo scudo fiscale la cui domanda risulta essere stata presentata in un momento in cui l'istante sapeva dell'esistenza di verifiche e controlli a suo carico. È questo il principio stabilito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 21697/20, emessa il 17 gennaio 2020, e depositata in data 8 ottobre 2020, con la quale è stato respinto il ricorso di un noto cantautore italiano. Quest'ultimo era stato destinatario di tre avvisi di accertamento riguardanti rispettivamente gli anni 2006, 2007 e 2008, con i quali l'Agenzia delle Entrate aveva contestato la dichiarata residenza fiscale nel Regno Unito, sostenendo che l'effettiva residenza fiscale fosse in Italia; motivo per il quale al noto cantautore era stato chiesto il pagamento dei tributi non versati per le citate annualità. Il cantautore, al vero, nel corso

del 2009, in ordine alle annualità di cui retro, ossia, 2006, 2007 e 2008, aveva presentato la dichiarazione riservata di cui all'art. 13 bis del DL n. 78 del 2009, convertito nella legge n. 102 del 2009, vale a dire il cosiddetto "Scudo fiscale", al fine di sanare le relative violazioni fiscali, usufruendo, peraltro, dell'inibizione dei poteri di accertamento ad opera dell'amministrazione finanziaria per le stesse annualità, in quanto "scudate". Il punto è che prima della presentazione della dichiarazione integrativa al cantautore era stato inviato un Questionario in merito all'anno di imposta 2006. A fronte di detto Questionario il cantautore aveva delegato un professionista affinché lo assistesse nel corso del conseguente controllo. Tale circostanza sarebbe stata quindi opposta dall'Agenzia delle Entrate nel corso dei giudizi sorti a seguito dell'impugnazione dei tre avvisi di accertamento di cui retro, in quanto dalla delega rilasciata al professionista e, in



Fabio Falcone, presidente della Camera degli avvocati tributaristi della Romagna

particolar modo, dal contenuto della stessa, risultava evidente che il cantautore fosse a conoscenza del fatto che l'Agenzia delle Entrate stava controllando l'effettività della sua residenza fiscale, con riferimento, dun-

que, non solo al 2006, ma anche alle annualità successive. La difesa erariale poneva l'accento sul fatto che nelle more dell'attività di verifica il professionista delegato aveva presentato documentazione che faceva riferi-

mento anche alle annualità successive al 2006; ciò avrebbe dimostrato che il professionista era consapevole del fatto che il controllo erariale non riguardava solo il 2006, sebbene il Questionario notificatogli si riferisse solo a tale anno di imposta. Di conseguenza, ai sensi dell'art. 14, co. 7, d.l. 350 del 2001, lo scudo fiscale, per tutte le annualità in questione, non sarebbe risultato valido, in quanto la relativa dichiarazione era stata presentata in un momento in cui il soggetto istante era a conoscenza del controllo in essere nei suoi confronti. La Corte di Cassazione ha sposato tale tesi, ritenendo che dagli atti risultava chiaro che il cantautore sapeva del fatto che il controllo nei suoi confronti riguardava le varie annualità, sebbene il Questionario formalmente notificatogli si riferisse solamente al 2006. A sommo parere di chi scrive si tratta di una sentenza "discutibile" o comunque non del tutto condivisibile, atteso che, stando a quanto emerge dal relativo contenuto, la conoscenza certa dell'esistenza di un controllo poteva riferirsi solamente al 2006, mentre non appare così scontata anche per le annualità successive. Ragione per cui lo scudo fiscale, se non altro per gli anni 2007 e 2008, avrebbe dovuto considerarsi valido. Ma i Supremi Giudici non sono stati del medesimo avviso.

AVV. FABIO FALCONE
Presidente della Camera
degli Avvocati Tributaristi
della Romagna